

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

ALLEGATO M APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI TRIBUTARI,
PREVISTI DAL NOVELLATO D. LGS. 74/2000

1. LA TIPOLOGIA DEL REATO PREVISTO DALL. ART. 25 - QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEL 19/12/2019, N. 157, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26/10/2019, N. 124 (CD. DECRETO FISCALE), INTERVENTO NORMATIVO INNESTATOSI A SEGUITO DELLA DIRETTIVA UE 17/1371, CHE HA PREVISTO UN MAGGIOR RIGORE PER IL TRATTAMENTO DEI CD. "GRANDI EVASORI", PREVEDE L'ART. 25 – QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI.

LE CONDOTTE PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO SOPRA RICHIAMATO SONO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2 COMMA 1, 2 COMMA 2- *BIS*, 3, 8 COMMA 1, 8 COMMA 2- *BIS*, 10 E 11 DEL D. LGS. 74/2000.

AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 1 DEL D. LGS 74/2000, CHIUNQUE AL FINE DI EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, AVVALENDOSI DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, INDICA IN UNA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE A DETTE IMPOSTE ELEMENTI PASSIVI FITTIZI, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. L'ART. 25 – QUINQUESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. LGS 74/2000 CHIUNQUE, FUORI DAI CASI PREVISTI DALL'ART. 2, AL FINE DI EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, COMPIENDO AZIONI SIMULATE OGGETTIVAMENTE O SOGGETTIVAMENTE OVVERO AVVALENDOSI DI DOCUMENTI FALSI O DI ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI IDONEI AD OSTACOLARE L'ACCERTAMENTO E AD INDURRE IN ERRORE L'AMMINISTRAZIONE

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

FINANZIARIA, INDICA IN UNA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE A DETTE IMPOSTE ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO OD ELEMENTI PASSIVI FITTIZI O CREDITI E RITENUTE FITTIZI, QUANDO, CONGIUNTAMENTE: A) L'IMPOSTA EVASA È SUPERIORE, CON RIFERIMENTO A TALUNA DELLE SINGOLE IMPOSTE, AD EURO TRENTAMILA; B) L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ELEMENTI ATTIVI SOTTRATTI ALL'IMPOSIZIONE, ANCHE MEDIANTE INDICAZIONE DI ELEMENTI PASSIVI FITTIZI, È SUPERIORE AL 5% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ELEMENTI ATTIVI INDICATI IN DICHIARAZIONE, O COMUNQUE, È SUPERIORE AD EURO UN MILIONE CINQUECENTOMILA, OVVERO QUALORA L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CREDITI E DELLE RITENUTE FITTIZIE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA, È SUPERIORE AL 5% DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA MEDESIMA O COMUNQUE AD EURO TRENTAMILA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. IL FATTO SI CONSIDERA COMMESSO AVVALENDOSI DI DOCUMENTI FALSI QUANDO TALI DOCUMENTI SONO REGISTRATI NELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE O SONO DETENUTI AI FINI DI PROVA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. NON COSTITUISCONO, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA 1, MEZZI FRAUDOLENTI LA MERA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E ANNOTAZIONE DEGLI ELEMENTI ATTIVI NELLE SCRITTURE CONTABILI O LA SOLA INDICAZIONE NELLE FATTURE O NELLE ANNOTAZIONI, DI ELEMENTI ATTIVI INFERIORI A QUELLI REALI. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D. LGS 74/2000 CHIUNQUE, AL FINE DI CONSENTIRE A TERZI L'EVASIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, EMETTE O RILASCIATA FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. AI FINI DELL'APPLICAZIONE

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

DI TALE DISPOSIZIONE, L'EMISSIONE O IL RILASCIO DI PIÙ FATTURE O DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI NEL CORSO DEL MEDESIMO PERIODO DI IMPOSTA SI CONSIDERA COME UN SOLO REATO. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D. LGS 74/200, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, AL FINE DI EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, OVVERO DI CONSENTIRE L'EVASIONE A TERZI, OCCULTA O DISTRUGGE TUTTO O IN PARTE LE SCRITTURE CONTABILI O I DOCUMENTI DI CUI È OBBLIGATORIA LA CONSERVAZIONE, IN MODO DA NON CONSENTIRE LA RICOSTRUZIONE DEI REDDITI O DEL VOLUME D'AFFARI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A QUATTROCENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. LGS 74/2000 CHIUNQUE, AL FINE DI SOTTRARSI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO OVVERO DI INTERESSI O SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVI A DETTE IMPOSTE DI AMMONTARE COMPLESSIVO AD EURO CINQUANTAMILA, ALIENA SIMULATAMENTE O COMPIE ALTRI ATTI FRAUDOLENTI SUI PROPRI O SU ALTRUI BENI IDONEI A RENDERE IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI. AL COMMA 2 È PREVISTO CHE CHIUNQUE, AL FINE DI OTTENERE PER SÉ O PER ALTRI UN PAGAMENTO PARZIALE DEI TRIBUTI E RELATIVI ACCESSORI, INDICA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELLA PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO OD ELEMENTI PASSIVI FITTIZI PER UN AMMONTARE SUPERIORE AD EURO CINQUANTAMILA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

ALLEGATO I APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI TRIBUTARI,
PREVISTI DAL NOVELLATO D. LGS. 74/2000

1. LA TIPOLOGIA DEL REATO PREVISTO DALL. ART. 25 - QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEL 19/12/2019, N. 157, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26/10/2019, N. 124 (CD. DECRETO FISCALE), INTERVENTO NORMATIVO INNESTATOSI A SEGUITO DELLA DIRETTIVA UE 17/1371, CHE HA PREVISTO UN MAGGIOR RIGORE PER IL TRATTAMENTO DEI CD. "GRANDI EVASORI", PREVEDE L'ART. 25 – QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI.

LE CONDOTTE PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO SOPRA RICHIAMATO SONO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2 COMMA 1, 2 COMMA 2- *BIS*, 3, 8 COMMA 1, 8 COMMA 2- *BIS*, 10 E 11 DEL D. LGS. 74/2000.

AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 1 DEL D. LGS 74/2000, CHIUNQUE AL FINE DI EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, AVVALENDOSI DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, INDICA IN UNA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE A DETTE IMPOSTE ELEMENTI PASSIVI FITTIZI, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. L'ART. 25 – QUINQUESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. LGS 74/2000 CHIUNQUE, FUORI DAI CASI PREVISTI DALL'ART. 2, AL FINE DI EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, COMPIENDO AZIONI SIMULATE OGGETTIVAMENTE O SOGGETTIVAMENTE OVVERO AVVALENDOSI DI DOCUMENTI FALSI O DI ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI IDONEI AD OSTACOLARE L'ACCERTAMENTO E AD INDURRE IN ERRORE L'AMMINISTRAZIONE

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

FINANZIARIA, INDICA IN UNA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE A DETTE IMPOSTE ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO OD ELEMENTI PASSIVI FITTIZI O CREDITI E RITENUTE FITTIZI, QUANDO, CONGIUNTAMENTE: A) L'IMPOSTA EVASA È SUPERIORE, CON RIFERIMENTO A TALUNA DELLE SINGOLE IMPOSTE, AD EURO TRENTAMILA; B) L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ELEMENTI ATTIVI SOTTRATTI ALL'IMPOSIZIONE, ANCHE MEDIANTE INDICAZIONE DI ELEMENTI PASSIVI FITTIZI, È SUPERIORE AL 5% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ELEMENTI ATTIVI INDICATI IN DICHIARAZIONE, O COMUNQUE, È SUPERIORE AD EURO UN MILIONE CINQUECENTOMILA, OVVERO QUALORA L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CREDITI E DELLE RITENUTE FITTIZIE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA, È SUPERIORE AL 5% DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA MEDESIMA O COMUNQUE AD EURO TRENTAMILA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. IL FATTO SI CONSIDERA COMMESSO AVVALENDOSI DI DOCUMENTI FALSI QUANDO TALI DOCUMENTI SONO REGISTRATI NELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE O SONO DETENUTI AI FINI DI PROVA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. NON COSTITUISCONO, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA 1, MEZZI FRAUDOLENTI LA MERA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E ANNOTAZIONE DEGLI ELEMENTI ATTIVI NELLE SCRITTURE CONTABILI O LA SOLA INDICAZIONE NELLE FATTURE O NELLE ANNOTAZIONI, DI ELEMENTI ATTIVI INFERIORI A QUELLI REALI. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D. LGS 74/2000 CHIUNQUE, AL FINE DI CONSENTIRE A TERZI L'EVASIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, EMETTE O RILASCIATA FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. AI FINI DELL'APPLICAZIONE

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

DI TALE DISPOSIZIONE, L'EMISSIONE O IL RILASCIO DI PIÙ FATTURE O DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI NEL CORSO DEL MEDESIMO PERIODO DI IMPOSTA SI CONSIDERA COME UN SOLO REATO. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A CINQUECENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D. LGS 74/200, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, AL FINE DI EVADERE LE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO, OVVERO DI CONSENTIRE L'EVASIONE A TERZI, OCCULTA O DISTRUGGE TUTTO O IN PARTE LE SCRITTURE CONTABILI O I DOCUMENTI DI CUI È OBBLIGATORIA LA CONSERVAZIONE, IN MODO DA NON CONSENTIRE LA RICOSTRUZIONE DEI REDDITI O DEL VOLUME D'AFFARI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A QUATTROCENTO QUOTE.

AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. LGS 74/2000 CHIUNQUE, AL FINE DI SOTTRARSI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI O SUL VALORE AGGIUNTO OVVERO DI INTERESSI O SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVI A DETTE IMPOSTE DI AMMONTARE COMPLESSIVO AD EURO CINQUANTAMILA, ALIENA SIMULATAMENTE O COMPIE ALTRI ATTI FRAUDOLENTI SUI PROPRI O SU ALTRUI BENI IDONEI A RENDERE IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI. AL COMMA 2 È PREVISTO CHE CHIUNQUE, AL FINE DI OTTENERE PER SÉ O PER ALTRI UN PAGAMENTO PARZIALE DEI TRIBUTI E RELATIVI ACCESSORI, INDICA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELLA PROCEDURA DI TRANSAZIONE FISCALE ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO OD ELEMENTI PASSIVI FITTIZI PER UN AMMONTARE SUPERIORE AD EURO CINQUANTAMILA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE

SE. GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE M- MAPPA RISCHI:
REATI TRIBUTARI

DA SEI MESI A QUATTRO ANNI. SE L'AMMONTARE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE È SUPERIORE AD EURO DUECENTOMILA, SI APPLICA LA RECLUSIONE DA UN ANNO A SEI ANNI. L'ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL D.LGS 231/2001, PER TALE DELITTO, PREVEDE LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A QUATTROCENTO QUOTE.

IN TUTTE QUESTE FATTISPECIE, SE IL PROFITTO È DI RILEVANTE ENTITÀ, LA SANZIONE PECUNIARIA SUBISCE L'AUMENTO DI UN TERZO. INOLTRE, SONO APPLICABILI LE SANZIONI INTERDITTIVE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, DEL D. LGS 231/2001, LETTERE C) (DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO), D) (ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E L'EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI) E LETTERA E) (DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI E SERVIZI).